

IL DELITTO DE CORRUPTIO IMPUBERUM  
PRESSO IL SANT'UFFIZIO  
(1922-1965)

THE CRIME DE CORRUPTIO IMPUBERUM  
AT THE HOLY OFFICE  
(1922-1965)

SEBASTIÁN TERRÁNEO

**RIASSUNTO** · È da uno studio documentale che prende corpo l'indagine sulla risposta del Sant'Uffizio circa i delitti sessuali commessi dai chierici a danno dei minori impuberi. L'intento del presente studio è quello di far emergere come viene interpretato e valutato il comportamento criminale e come esso si evolve nel tempo. La conclusione che emerge da questa disamina è che dal 1922 si è cercato di dare una risposta canonica riguardo alla repressione del crimine. Tale proposito ha iniziato a subire delle battute di arresto a metà degli anni Cinquanta, fino ad eclissarsi con la sostituzione della Suprema con la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

**PAROLE CHIAVE** · Sant'Uffizio, *Crimen Sollicitationis*, abuso di minori.

**SOMMARIO:** 1. Il delitto. – 2. *Corruptio impuberum* o delitto pessimo? – 3. L'interpretazione della fattispecie criminale. – 4. L'estensione de facto della competenza del Sant'Uffizio in favore delle donne minorenni. – 5. La valutazione del delitto. – 6. Il cambiamento di paradigma. – 7. Considerazioni finali.

**ABSTRACT** · This is an archival study that analyzes the response of the Holy Office regarding sexual crimes committed by clerics against prepubescent minors. The intent of the present study is to demonstrate how this delictual behavior was interpreted, evaluated and how it evolved over time. The conclusion that emerges from this study is that, since 1922, there has been an attempt to give a canonical response regarding the punishment of this delict. That intention began to suffer setbacks in the mid-1950s, eventually culminating with the modifications of the Holy Office into the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith.

**KEYWORDS** · Holy Office, *Crimen Sollicitationis*, Abuse of Minors.

sebastianterraneo@uca.edu.ar, Pontificia Università Cattolica, Argentina.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

**N**EL 1922, con l’Istruzione *Crimen Sollicitationis*,<sup>1</sup> è demandata al Sant’Uffizio la competenza su un nuovo delitto, noto nell’uso della Congregazione come *de corruptio impuberum*. Detta Istruzione rimarrà in vigore fino al 2001,<sup>2</sup> quando sarà sostituita con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*.<sup>3</sup> Il testo normativo della *Crimen Sollicitationis* simboleggia la perspicace protezione offerta dalla Chiesa ad una particolare categoria di minori, gli impuberi, contro i delitti sessuali commessi dal clero.

Essa diviene anche oggetto della corrispondente esegesi giurisprudenziale. Il confronto dell’Istruzione con la realtà comune conduce alla sua inevitabile interpretazione attraverso la prassi processuale della Suprema; il fine di ciò è quello di fare in modo che la norma astratta possa giungere ad una concretezza, modulata dall’attività giudiziaria dei padri cardinali nella feria iv e dal successivo intervento del Pontefice.<sup>4</sup> Occorre dunque comprendere la natura canonica che si attribuisce al delitto contemplato nell’Istruzione del 1922 e la sua evoluzione nel tempo. È possibile raggiungere approssimativamente un simile obiettivo attraverso lo studio della documentazione conservata presso il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF). Il presente articolo è incentrato proprio sull’analisi di queste fonti. Si cercherà soprattutto di comprendere e spiegare il modo in cui il Sant’Uffizio concepisce il delitto *de corruptio impuberum*, e come questo modo di intendere la fattispecie si è sviluppato nel corso dei decenni. L’indagine si concentrerà dunque sull’arco temporale che va dal 1922, con la promulgazione dell’Istruzione *Crimen Sollicitationis*, al 1965, quando il Sant’Uffizio

<sup>1</sup> SUPREMÆ S. CONGREGATIONIS S. OFFICII, *Instructio. De modo procedendi in causis sollicitationis*, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1922. «Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi» CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, p. 50. Come risulta dalle stesse parole della Congregazione per la Dottrina della Fede, quella del 1962 non si trattava di una nuova normativa, bensì di «una ristampa» dell’Istruzione del 1922, perciò si deve evitare di ritenerle come due norme differenti.

<sup>2</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ad exequendam ecclesiasticam legem*, «AAS» 93 (2001), pp. 785-788; IDEM, *Norme*, cit., p. 51.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, «AAS» XCIII (2001), II, p. 737-739.

<sup>4</sup> Per l’organizzazione del Sant’Uffizio nel xx secolo: F. CASTELLI, *La Lex et ordo S. Congregationis S. Officii del 1911 e le edizioni del 1916 e del 1917*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 1 (2012), pp. 115-154; B. FASSANELLI, «Mentre vediamo diffondersi un falso misticismo». Esperienze mistiche e pratiche devozionali nella serie archivistica del Sant’Uffizio *Devotiones variae* (1912-1938), «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa. Nuova serie» 79 (gennaio-giugno 2011), pp. 113-138; IDEM, *Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, pp. 1-18; S. TERRÁNEO, *Il Regolamento interno del Sant’Uffizio* (1945), «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 1 (2023), pp. 139-160.

viene formalmente sostituito dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.<sup>5</sup> L’itinerario storico-canonico che ci si appresta ad esporre ha come punto di partenza (1) uno studio teorico della natura del delitto, contemplato al n. 73 dell’Istruzione, e del suo rapporto con il can. 2359 § 2 CIC 17. Si passerà poi ad analizzare la prassi specifica della Suprema, affrontando la questione (2) del rapporto tra il crimine di corruzione degli impuberi e il *crimen pessimum*, (3) l’interpretazione della fattispecie operata dal Tribunale, (4) l’estensione della competenza a favore delle donne in età puberale e, infine, (5) la valutazione che i vari soggetti coinvolti danno sul delitto e (6) la sua evoluzione nel tempo.

Questo percorso illustrativo sarà permeato dalla citazione di vari documenti dell’epoca. L’intento è quello di fare in modo che siano proprio gli attori intervenuti nei processi avviati per le singole cause che li riguardano a dare informazioni e dati che costituiscono le fonti di questa ricerca.

### 1. IL DELITTO

Come già annotato, l’Istruzione *Crimen Sollicitationis* introduce un nuovo delitto nell’ambito della competenza esclusiva del Sant’Uffizio:

*Crimini pessimo, pro effectibus paenibus, æquiparatur quodvis obscœnum, factum externum, graviter peccaminosum, quomodo cumque a clero patratum vel attentatum cum im- puberibus cuiusque sexus...<sup>6</sup>*

Dal testo normativo risulta che il soggetto attivo del delitto è il chierico, ovvero, rimettendoci alle parole del codice pio-benedettino, l’uomo consacrato ai divini misteri, almeno con la prima tonsura.<sup>7</sup> Come è noto, con il termine tonsura si indica il rito liturgico che consiste nel simbolico taglio dei capelli e nella consegna della cotta, unitamente alla corrispondente forma verbale.<sup>8</sup> Tra i vari effetti prodotti da questo rito vi è quello per cui il soggetto interessato passa dallo stato laicale a quello clericale.

La norma ammette una categoria variegata di persone come possibili soggetti attivi del reato e non solo coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine; essa è invece restrittiva rispetto alle ipotetiche vittime che sono tutelate dalla giurisdizione del Supremo Tribunale. Secondo il Codice di diritto canonico del 1917 la maggiore età si raggiunge a ventuno anni; prima

<sup>5</sup> PAOLO VI, *Motu proprio Integræ servandæ*, «AAS» 57 (1965), pp. 952-955.

<sup>6</sup> *Instructio*, 73.

<sup>7</sup> Can. 108 § 1, CIC 17.

<sup>8</sup> PONTIFCALE ROMANUM, *De clero faciendo*, Ratisbonae, Neo Eboraci Cincinnati, sumptibus, chartis et typis F. Pustet, 1891, pp. 11-14; M. CABREROS DE ANTA, A. ALONSO LOBO, S. ALONSO MORÁN, *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, t. I, p. 387; R. NAZ, *Tonsure*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, París, Librairie Letouzey et Ané, 1965, t. VII, p. 1289.

di questa età la persona è considerata minorenne.<sup>9</sup> La minore età, seguendo criteri già stabiliti nel diritto romano,<sup>10</sup> supporta varie categorie. La norma codiciale stabilisce che il minorenne, se maschio, è da considerare impubere fino all'età di quattordici anni, mentre nel caso della donna fino ai dodici anni.<sup>11</sup> Si tratta di una presunzione *iuris et de iure*, che non ammette prova contraria.<sup>12</sup> Il minore in età prepuberale, prima del compimento dei sette anni, è chiamato infante, fanciullo o bambino ed è ritenuto privo dell'uso della ragione, che si presume acquisita al superamento di tale limite di età.<sup>13</sup> Pertanto, la competenza del Sant'Uffizio, regolata dall'Istruzione *Crimen Sollicitationis*, non si estende a tutti i minori ma ad una particolare categoria di minori, rappresentata dagli impuberi, cioè, come si è appena accennato, dai maschi di età inferiore ai quattordici anni e dalle donne che non hanno ancora compiuto i dodici anni.

La scelta normativa del 1922 di riferirsi alla categoria degli impuberi non è scevra da difficoltà, in quanto per alcuni autori il limite inferiore di età della categoria è di sette anni e i soggetti al di sotto di tale età non sono considerati impuberi, bensì «*infans seu puer vel parvulus*».<sup>14</sup> Il problema, tuttavia, non è sorto nella pratica. D'altra parte, la suddetta posizione apparirà difficile da sostenere di fronte alla chiarezza del can. 88 § 3, CIC 17, che afferma, «*Impubes, ante plenum septennium, ...*».

La distinzione tra impuberi e minorenni, talvolta presente anche in qualche ordinamento statale, è utilizzata in alcune circostanze dall'accusato per cercare di auto-esonerarsi dalla pena canonica e protestare contro l'ingiustizia della sanzione secolare. Nello specifico, nel 1938, un sacerdote condannato da un tribunale militare spagnolo per il delitto civile di corruzione di minorenni, sporge denuncia presso il Sant'Uffizio, dove saranno vagliati i fatti e l'eventuale sanzione ecclesiastica, per non aver violato alcuna legge umana. Il sacerdote riconosce di aver commesso un peccato grave, ma sostiene di non aver violato la norma positiva, perché le giovani donne con cui aveva avuto a che fare e che frequentavano casa sua non erano state corrotte, essendo le stesse delle prostitute; quindi, egli sostiene che non si può parlare di corruzione, essendo le suddette donne già corrotte per quello che facevano a danno della loro moralità.<sup>15</sup> La spiegazione del chierico ha la

<sup>9</sup> Can. 88 § 1, CIC 17. Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Roma, Aedes Universitatis Gregorianae, 1928, t. II, pp. 3-6; R. NAZ, *Mineur*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, cit., t. VI, pp. 881-882.

<sup>10</sup> M. CABREROS DE ANTA, A. ALONSO LOBO, S. ALONSO MORÁN, cit., p. 301.

<sup>11</sup> Can. 88 § 2, CIC 17.

<sup>12</sup> R. NAZ, *Impuberté*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, cit., t. VII, p. 1261.

<sup>13</sup> Can. 88 § 3, CIC 17.

<sup>14</sup> R. NAZ, *Impuberté*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, cit., t. VII, p. 1261.

<sup>15</sup> DDF, 129/1939, doc. 12 Observaciones sobre la sentencia.

sua ragion d'essere in ambito civile, dove l'interpretazione della fattispecie segue degli schemi più rigidi. Non avviene invece lo stesso in ambito ecclesiastico; qui infatti la determinazione dei confini della condotta criminale è più ampia. L'affermazione del sacerdote sarà dunque vagliata diversamente in sede civile ed ecclesiastica. Pochi mesi dopo la sentenza del tribunale militare, egli verrà graziato in ambito civile, mentre in quello ecclesiastico sarà dichiarato infame<sup>16</sup> e non otterrà neanche la successiva riabilitazione da parte della Suprema.

Con ciò si rileva l'ampiezza della condotta criminale contemplata nell'Istruzione, che comprende qualsiasi atto osceno, esteriore, gravemente pecaminoso, comunque commesso o tentato da un chierico. Nella sezione specifica si analizzerà come viene interpretato dalla Congregazione il comportamento descritto dalla norma.

A questo punto è opportuno soffermarsi sul can. 2359 § 2 CIC 17. Tale norma contempla, tra gli altri delitti di natura sessuale, il delitto commesso dal chierico *in sacris*, secolare o religioso, «contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum».<sup>17</sup> Si tratta di una fattispecie delittuosa diversa da quella disciplinata al numero 73 dell'Istruzione e che alcuni autori annoverano tra i delitti contro l'onestà commessi da chierici ordinati *in sacris*. Secondo questi autori, il comma 2 del summenzionato canone fa riferimento a specifiche fattispecie delittuose, in cui il Supremo Legislatore contempla tutti i crimini disonesti con cui vengono puniti i laici in ambito civile,<sup>18</sup> e che sono estesi anche ai chierici maggiori. Questa norma, però, opera una distinzione importante, consistente nel fatto che le pene severe previste dal canone (sospensione, infamia, privazione e nei casi più gravi deposizione) si applicano solo ai chierici *in sacris* o maggiori. Il chierico minore, invece, che non è soggetto alla legge del celibato, viene punito con altre sanzioni. I chierici minori che si rendono colpevoli di un delitto contro il vi comandamento del Decalogo devono essere puniti con pene proporzionate e, nei casi più gravi, possono essere espulsi dallo stato clericale.<sup>19</sup>

Il can. 2359 § 2 CIC 17 tratta una serie di reati, qualificati come particolarmente gravi, commessi da chierici maggiori soggetti alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici ordinari<sup>20</sup> e non al Sant'Uffizio.

<sup>16</sup> Can. 2293, CIC 17.

<sup>17</sup> Tale delitto è equiparato a quello previsto dai codici di Stato ed è generalmente designato come *corruptionis minorum*. Il limite di età varia da nazione a nazione. Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, *op. cit.*, t. VII, p. 547, nota 15.

<sup>18</sup> T. GARCÍA BARBERENA, *Comentarios al Código de derecho Canónico*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, t. IV, p. 521.

<sup>19</sup> Can. 2358, CIC 17.

<sup>20</sup> I. CHELODI, *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici*<sup>4</sup>, Trento, Libreria Moderna Editrice A. Ardesi, 1935, pp. 119-120.

La normativa del 1922 condurrà alla modifica del can 2359 § 2 CIC 17. Con l’Istruzione *Crimen Sollicitationis*, tutti i chierici, maggiori e minori, colpevoli di un delitto natura sessuale a danno di un minore impubere, diventano soggetti da sottoporre alla competenza del Sacro Tribunale. A questo punto è necessario distinguere tra uomini e donne. Per quanto riguarda i primi, la giurisdizione del Sant’Uffizio non riguarda solo gli impuberi ma si estende a tutti i minori maschi. Infatti, l’uomo minorenne è soggetto alla tutela del Sant’Uffizio in ordine a due delitti: *corruptio impuberum* e *crimen pessimum*,<sup>21</sup> reato per il quale l’Istruzione non prevede limiti di età. Quest’ultimo reato contempla un’azione criminale più precisa di quella contenuta nel difficile termine di sodomia previsto dal can. 2359 § 2 CIC 17. Per quanto riguarda la categoria femminile, ritenendo l’età come elemento costitutivo del reato, la tutela del Sant’Uffizio si estende solo alle bambine in età prepuberale. Tuttavia, come si vedrà, nella pratica la Suprema estenderà la propria giurisdizione anche ai reati commessi da ecclesiastici con donne minorenni.

Naturalmente, secondo l’Istruzione del 1922, oltre ai delitti specifici che tengono conto dell’età e dell’integrità sessuale delle vittime, anche il delitto di sollecitazione a danno di un uomo o di una donna (indipendentemente dalla loro età) è soggetto a repressione da parte del Sant’Uffizio.

L’Istruzione *Crimen Sollicitationis* introduce varie novità in ambito ecclesiastico in relazione ai crimini sessuali commessi da chierici nei confronti di minori. Da un lato, si evidenzia come per la prima volta un delitto con queste caratteristiche rientra nella competenza specifica del Sant’Uffizio. In materia sessuale era contemplata solo la sollecitazione e permanevano gravi difficoltà e incertezze nella classificazione e nella punizione del reato di sodomia, che porteranno la stessa Istruzione a definirlo chiaramente per assicurarne l’effettiva punizione;<sup>22</sup> la categoria di minore, nel caso specifico la categoria dell’impubere, non era disciplinata come fondamento di un crimine di propria ed esclusiva competenza della Suprema. Dall’altro lato, invece, emerge come la tutela privilegiata del Sant’Uffizio è limitata ad una certa categoria di persone, che sono gli impuberi, mentre il can. 2359 § 2 CIC 17 fa riferimento ai minori di sedici anni. Nella norma del 1922 è previsto un ampliamento dei soggetti attivi del delitto, che può essere qualsiasi chierico, mentre nella normativa del 1917 punibili sono solo i chierici *in sacris*. Tuttavia, gli archivi del Sant’Uffizio registrano solo processi in cui sono coinvolti

<sup>21</sup> Prevedeva il n. 71 dell’Istruzione: *Nomine criminis pessimi heic intelligitur quodcumque obscenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clero patratum vel attentatum cum persona proprii sexus.*

<sup>22</sup> S. TERRÁNEO, *La instrucción Crimen sollicitationis (1922): La competencia del Santo Oficio en delitos de naturaleza sexual cometidos por clérigos*, «Ius Canonicum», 62 (diciembre 2022), p. 828. Cfr. anche: V. LAVENIA, *Un’eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2015.

chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori. Da ultimo, nel 1922 il crimine di bestialità<sup>23</sup> perpetrato da un chierico, di cui si fa riferimento anche al can. 2359 § 2 CIC 17, è sottratto alla giurisdizione dell'Ordinario e viene affidato al Sant'Uffizio.

I casi di competenza dei tribunali ecclesiastici ordinari per i reati «contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum», previsti nel codice del 1917 sono sostanzialmente ridotti con l'Istruzione del 1922. A livello teorico (poiché come si vedrà in pratica la Congregazione tratterà anche questi casi), gli unici reati che ricadono sotto la giurisdizione del tribunale dell'Ordinario sono quelli commessi da un chierico *in sacris* con una minore tra i dodici e i sedici anni e sempre che ciò non implichi reato di sollecitazione; quest'ultimo caso rientra infatti nella giurisdizione della Suprema.<sup>24</sup>

## 2. CORRUPTIO IMPUBERUM O CRIMINE PESSIMO?

Il principale interesse coercitivo del Sant'Uffizio è rappresentato dalla *sollicitatio ad turpia*, che si configura come l'archetipo dei delitti sessuali commessi da chierici sotto la competenza del Dicastero.<sup>25</sup> I canonisti che devono trovare una soluzione alle cause aventi ad oggetto questo delitto godono del supporto di diversi secoli di esperienza nella punizione dello stesso, oltre che della produzione bibliografica che ne è conseguita. Tuttavia, all'inizio del xx secolo, queste risorse risultano essere carenti per ciò che concerne i nuovi delitti contenuti nell'Istruzione del 1922 e, pertanto, non sorprende l'insorgere di alcune imprecisioni e contraddizioni. Esaminando i fascicoli criminali del Sant'Uffizio si osserva che non esiste, nella pratica, una chiara distinzione terminologica tra il crimine *de pessimo* e quello *de corruptio*. Sebbene distinti concettualmente, nella prassi, sia della stessa Congregazione, sia nelle manifestazioni dei vari soggetti eventualmente coinvolti, si osserva una tendenza a denominare i delitti sessuali contro le persone impubere come delitti *de pessimo*.<sup>26</sup> Si potrebbe anche dire che il delitto *de pessimo* è, in un certo senso, considerato il genere, mentre il delitto *de corruptio* la specie.

<sup>23</sup> Per *bestialitas* cfr. D. PRÜMMER, *Manuale Theologiae moralis*, t. II, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae, Herder, 1960, n. 707. R. BROUILLARD, *Bestialité*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, cit., t. II, pp. 792-799.

<sup>24</sup> A. YANGUAS, *De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud*, «Revista Española de Derecho Canónico», I (1946), 2, pp. 430-431.

<sup>25</sup> In un fascicolo, al vaglio della questione, nello stesso momento in cui si identifica il delitto *de corruptio* con quello di *pessimum*, si afferma: «essendo la circostanza della sollecitazione e del crimen pessimum tropo diverse» DDF, 317/1948, doc. 9.

<sup>26</sup> Ad esempio, tra altri: DDF, 629/1923; 804/1931, Relazione; 247/1935; 736/1935; 379/1938, doc. 18; 171/1940, doc. 2; 317/1948, doc. 10; 514/1948, doc. 2; 260/1950, doc. 42; 25/1952; 482/1952; 288/1956, doc. 1.

Eccezionalmente, solo in due casi il delitto compare sotto la nomenclatura di abuso di minore.<sup>27</sup> Si tratta sempre di delitti *de corruptio*, senza riferimento all'età delle vittime che, in entrambi i casi, sono donne.

### 3. L'INTERPRETAZIONE DELLA FATTISPECIE CRIMINALE

La configurazione del delitto *de corruptio* ricomprendere nella sua fattispecie criminale una moltitudine di condotte. Sono soggetti all'interpretazione del Sant'Uffizio non solo i comportamenti aberranti ma anche quelli ambigui che, seppur equivoci e imprecisi, sono comunque sempre puniti dal Tribunale. Dai documenti si denota che non sussistono molti dati dettagliati sulla natura del delitto, essendo gli stessi generalmente limitati ad un semplice riferimento all'argomento. I comportamenti delittuosi possono consistere in «qualche imprudenza o leggerezza»,<sup>28</sup> come fare domande imbarazzanti,<sup>29</sup> baciare sulla guancia<sup>30</sup> o sul volto il denunciante<sup>31</sup> o chiedere un bacio,<sup>32</sup> fare delle carezze,<sup>33</sup> toccare le ginocchia, le spalle<sup>34</sup> o le gambe<sup>35</sup> di un minore, toccare i seminaristi minori per dar loro una medicina,<sup>36</sup> assumere atteggiamenti libidinosi che non si concretizzano in «toccamenti *in pudendis* strettamente detto».<sup>37</sup> A volte si parla di «atti immodesti», un esempio dei quali potrebbe essere il far «sedere le vittime nel grembo» o il tenere le stesse «strette in modo poco conveniente».<sup>38</sup> In queste situazioni i difensori sono costretti a ricorrere alla casistica *ante codicem* e a distinguere i diversi tipi di contatto con una persona ed i loro effetti canonici e morali. Per poter spiegare il comportamento dell'imputato ed esonerarlo eventualmente dalla sanzione o per poter ottenere l'attenuazione della pena si utilizza la nozione di *parti delicate*.

quella che I Moralisti chiamano: partes minus honestae....: Tactum obiter factus in partes minus honestae alterius personae (absque prava quidem intentione, sed etiam sine necessitatibus aut utilitatis causa) videtur esse leve peccatum, quia periculum illicitae delectionis venerae ordinarie non est ita grave.<sup>39</sup>

Questi comportamenti nella prassi interna del Sant'Uffizio sono usualmente chiamati delitti «*de immoralitate cum puellis* o negligenze» e possono essere considerati costitutivi di una sottospecie del delitto *de corruptio*.

<sup>27</sup> DDF, 264/1957 e 265/1957.

<sup>28</sup> DDF, 413/1951, doc. 4.

<sup>29</sup> Ad esempio, un prete è accusato di aver fatto le seguenti domande alle bambine di una scuola: «Tienes la menstruación? – Sabes por donde salen los niños? – Te metes el dedo en el pecado y sientes gusto?» DDF, 1205/1935, doc. 2.

<sup>30</sup> DDF, 304/1942. Proc. P.

<sup>31</sup> DDF, 25/1952, doc. 5.

<sup>32</sup> DDF, 2810/1935, doc. 7.

<sup>33</sup> DDF, 2397/1935.

<sup>34</sup> DDF, 220/1941; 370/1941, doc. 1.

<sup>35</sup> DDF, 317/1948, doc. 10.

<sup>36</sup> DDF, 3764/1934, doc. 4.

<sup>37</sup> DDF, 317/1948, doc. 9.

<sup>38</sup> DDF, 2397/1935, docs. 3-4.

<sup>39</sup> DDF, 220/1941, 13 a, Primo Principi, In difesa del P. N. P., Roma 12.VI.1941. La cita corrisponde a D. PRÜMMER, *Manuale Theologiae moralis*, cit., nn. 691.694.

Così come gli avvocati degli accusati invocano circostanze attenuanti per poter ottenere una riduzione della pena nei confronti dei loro assistiti, il Promotore di giustizia può invocare una circostanza aggravante per poter, al contrario, far applicare una pena più dura; è questo ad esempio il caso del sacrilegio nei confronti di un delitto commesso in chiesa. Tuttavia, questo tipo di reclamo da parte del Fiscale è cosa del tutto eccezionale.<sup>40</sup>

L'ampio raggio di azione della normativa consente anche di rimettere, senza inconvenienti, alla competenza della Suprema la disciplina di delitti che, pur coinvolgendo gli impuberi, non hanno necessariamente comportato il contatto fisico tra il chierico e la vittima; è questo, ad esempio, il caso degli atti di esibizionismo, sulla cui natura e dinamica non risultano informazioni.<sup>41</sup> Non si pone altresì ostacolo nel rinviare allo studio della Congregazione il caso di un sacerdote che scrive una lettera ad una giovane donna nella quale le spiega il processo della riproduzione umana. Il chierico chiarisce che nella suddetta corrispondenza è indicato un atto riservato al matrimonio. Inoltre, il sacerdote non induce in alcun modo al peccato contro il VI comandamento.<sup>42</sup> Ciò però non impedisce che sul chierico possa pendere l'accusa di «grave imprudenza commessa spiegando dettagliatamente i misteri del matrimonio a una ragazza»,<sup>43</sup> e che lo stesso sia sanzionato con un ammonimento a nome del Sant'Uffizio, con l'obbligo di fare esercizi spirituali per cinque giorni per un biennio e con il divieto di esercitare il ministero nelle associazioni femminili.<sup>44</sup>

In questa categoria rientra anche la pedopornografia. Infatti, i documenti del Sant'Uffizio testimoniano anche l'istruzione di processi per questi delitti commessi con l'uso dei mezzi tecnici del tempo.

Ad esempio, in un procedimento penale contro un sacerdote spagnolo con precedenti penali in materia amministrativa,<sup>45</sup> il 7 settembre 1938, si pronuncia un tribunale militare, che risolve il caso come delitto continuato della durata di circa quindici anni. Nella fattispecie concreta, il chierico:

<sup>40</sup> DDF, 100/1961, Appunto per Sua Eminenza il Sig. Card. Segretario per ripresentare il caso in Udienza al SANTO PADRE.

<sup>41</sup> DDF, 287/1952, doc. 1; 774/1965, doc. 1; 1565/1965.

<sup>42</sup> DDF, 48/1964, doc. 2.

<sup>43</sup> DDF, 48/1964, doc. 6.

<sup>44</sup> DDF, 48/1964, doc. s/f.

<sup>45</sup> Il sacerdote in questione, nel 1919, è sospeso *a divinis* per assenza, senza permesso, dal suo ufficio; il provvedimento viene revocato nel 1920. Varie sono anche le richieste dell'imputato per coprire una cattedra di religione, che gli viene negata, essendo stato oggetto di ripetuti rimproveri e ingiunzioni. Vi è anche una lettera negli archivi del Cardinale Isidro Gomá e Tomás indirizzata alle autorità civili (1937), nella quale si chiede che il sacerdote non venga nominato professore di religione (cfr. A. PAZOS, J. ANDRÉS GALLEGOS (ed.), *Archivo Gomá, Documentos de la Guerra Civil*, Madrid, Editorial CSIC, 2001, vol. 8, p. 125). Infine, prima dei fatti per i quali sarà condannato dalla giustizia laica, nel 1937, il sacerdote è privato della facoltà di confessare. Non ci sono nel fascicolo informazioni sul periodo interinale (DDF, 129/1939, doc. 5).

con la protección de varios amigos que le ayudaban económicamente en esta empresa, venía dedicándose a la obtención de fotografías cerca de mujeres de toda clase y condición social, figurando en un bien surtido archivo, millares de clichés en que las retratadas se presentan u ofrecen en más o menos artísticos desnudos, otros, también en gran número, verificando entre sí y en ocasiones hasta con un hombre las mas repugnantes y obsenas escenas y para no faltar nada en el antro o casa destinada a tal fin, concurrían también numerosas adolescentes o menores de edad, que se dejaban retratar desnudas, seducidas por los encantos de las fotografías, la seriedad de que hacían alarde los señores que concurrían a la casa y el carácter de sacerdote de que estaba investido el inquilino del piso y operador fotográfico, siendo de consignar que no aparece acreditado que se traficara con el mencionado arsenal fotográfico ni tampoco que los concurrentes de ambos sexos al museo indicado, aparte de la contemplación o deleite que sintieran sus sentidos, ejecutaran actos inmorales de los que obligarían a calificar la casa de verdadero lupanar o mancebia, aunque allí existían libros pornográficos, revistas de desnudos, dediles de goma, miembros genitales artificiales y demás artículos propulsores del vicio mas desenfrenado.= Hechos que se declaran probados... hay elementos mas sobrados de juicio, para sentar la afirmación de que fueron muchísimas las menores que a la casa – estudio del culpado, fueron llevadas a esos fines deshonestos e ilícitos, precisamente por reunir sus virginales cuerpos mayores atractivos para los aficionados a esta clase de deleites,...<sup>46</sup>

Per tale condotta il sacerdote è condannato dall'autorità secolare a quattro anni e due mesi di carcere, di cui sconta solo due anni circa in quanto godrà del beneficio di un'amnistia. In sede ecclesiastica, invece, il sacerdote viene dichiarato infame e non sarà mai riabilitato. È soltanto autorizzato a celebrare la Messa in privato in una chiesa indicata dall'Ordinario.<sup>47</sup>

Infine, la stessa Congregazione è incaricata di chiarire, in un fascicolo della fine degli anni '30, che l'ampiezza dell'interpretazione della fattispecie criminale non implica arbitrarietà e che per abilitare l'esercizio della sua potestà è necessario commettere concretamente un delitto che rientri nella sua competenza. È questo ad esempio il caso in cui un Vescovo scrive alla Suprema chiedendo che un sacerdote con tendenza alla pedofilia sia rinchiuso in un istituto specializzato e, per avvalorare questa richiesta, esibisce apposita documentazione medica. Il Sant'Uffizio risponde che in assenza di accuse o di denunce specifiche «de spectantibus quoad S. Officum (sollecitazione, de pessimo, corruzione di impuberi)», l'Ordinario deve rivolgersi alla Congregazione del Concilio, quale Dicastero competente per la trattazione di questi casi.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> DDF, 129/1939, doc. 4.

<sup>48</sup> DDF, 570/1938, doc. 2.

<sup>47</sup> DDF, 129/1939, s/f.

#### 4. L'ESTENSIONE DE FACTO DELLA COMPETENZA DEL SANT'UFFIZIO IN FAVORE DELLE DONNE MINORENNI

Evidenziata la specifica tutela contenuta nell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* in materia di delitti sessuali commessi dai chierici a danno dei minori, è opportuno mettere in questa sede in rilievo un fattore di sostanziale importanza in riferimento alla categoria di minori soggetti a particolare tutela da parte del Sant'Uffizio, cioè agli impuberi. Questi soggetti, rappresentati dalle ragazze sotto i dodici anni e dai ragazzi sotto i quattordici, oltrepassati i limiti imposti dal tempo non sono lasciati senza protezione dal diritto canonico. In particolare, per i maschi che raggiungono i quattordici anni, la tutela del Sant'Uffizio prosegue con la mutazione del delitto *de corruptio* in quello *de pessimo*. Ai sensi del diritto positivo le bambine impuberi invece non godono della speciale protezione del Sant'Uffizio; la tutela dei loro diritti è prevista presso la sede diocesana, a norma del citato can. 2359 § 2 CIC 17. In linea di principio, i delitti che colpiscono una ragazza pubere sono soggetti alla repressione dell'Ordinario. Tuttavia, e nonostante la sua chiarezza, come si è già detto, la norma positiva subisce una modifica nella prassi della Congregazione a favore delle donne minorenni, già entrate nella pubertà.

Tra i primi casi sottoposti alla sua attenzione, sin dai primi anni di vigenza dell'Istruzione del 1922, la Suprema si attiene rigorosamente alla norma positiva. In un fascicolo trasmesso al Sant'Uffizio dalla Congregazione per i Religiosi, il Promotore di giustizia rammenta che, trattandosi di un fatto che costituisce un delitto di corruzione di donne puberi, il Sant'Uffizio non è competente, perché solo i crimini che coinvolgono le ragazze in età prepuberale sono soggetti alla sua giurisdizione. Pertanto, adducendo come motivo l'incompetenza, la causa secondo il Promotore di giustizia dovrebbe essere rinviata alla Sacra Congregazione per i Religiosi, dove di fatto è poi avviata la pratica.<sup>49</sup> La Congregazione particolare<sup>50</sup> del 2 aprile 1932,<sup>51</sup> d'accordo con il criterio indicato dal Fiscale, si appresta così ad inoltrare il caso al Dicastero di origine. In questa fattispecie esemplificativa sono racchiuse diverse realtà. Da un lato, emerge l'ignoranza di un organo della Curia Romana circa la competenza di un altro ente, a cui deve essere associato l'intervento del 1922 indirizzato a limitare la competenza della Congregazione ai soli delitti riguardanti gli impuberi. Dall'altro lato, l'errato invio della documentazione può essere interpretato come una presa di coscienza, in un certo

<sup>49</sup> DDF, 745/1932, doc. 8.

<sup>50</sup> All'interno dell'organizzazione del Sant'Uffizio, la Congregazione Particolare, o semplicemente Particolare, era un collegio presieduto dal Cardinale Segretario. Fra gli altri compiti affidati ad essa vi era di effettuare un primo studio dei casi e della documentazione giunta al Sant'Uffizio.

<sup>51</sup> DDF, 745/1932, doc. 9.

senso istituzionale, che alcuni crimini di notevole gravità sono sottoposti alla conoscenza della Suprema. In particolare, è fuori discussione che i reati contro una minore pubere implicano la stessa gravità di quelli che coinvolgono le bambine di età inferiore ai dodici anni. In questo caso bisogna fare una considerazione: il religioso coinvolto è stato assolto dal tribunale civile, ragion per cui il caso non presenta grosse difficoltà dinanzi al Sant’Uffizio, in quanto la Congregazione non procede canonicamente mediando per l’assoluzione in sede statale.

Ci vorranno più di vent’anni affinché il Sant’Uffizio risolva nuovamente la questione della sua incompetenza nel caso di una ragazza pubere. A tal proposito si rimanda ad un fascicolo del 1954 contenente un «appunto» di P. Feliciano Gargiulo,<sup>52</sup> che così si esprime:

Trattandosi di una minorenne, che ha raggiunto la pubertà (12 anni per le donne), il delitto nel caso è di competenza (esclusiva e non cumulativa) (Cfr. la costituzione apostolica *Sapienti consilio*) della S.C. Concilio. Cfr. art. 73 dell’Istruzione (a. 1922) De modo procedendi, combinato col disposto del c. 88, par. 2.

In calce alla lettera si registra che la causa è restituita al Dicastero di origine,<sup>53</sup> cioè alla Congregazione Concistoriale. Nonostante ciò, la Concistoriale insiste e invia un telegramma al Sant’Uffizio, sottolineando che il caso rientra nella giurisdizione della Suprema,<sup>54</sup> in quanto il sacerdote è stato condannato dall’autorità civile a sei mesi di reclusione «per corruzione di minorenne».<sup>55</sup> Il processo si conclude con una nuova lettera del Sant’Uffizio che insiste sul fatto che il caso non rientra nella sua competenza, bensì in quella della Congregazione del Concilio, essendo stata coinvolta una ragazza adolescente.<sup>56</sup>

In questa circostanza valgono le stesse argomentazioni del caso precedente, e cioè che si è di fronte ad un Dicastero della Curia Romana che ignora la competenza specifica della Suprema, oltre alla possibilità di interpretare tale procedimento come riconoscimento della gravità del delitto, che presuppone l’intervento del Sant’Uffizio.

Tuttavia, al di là di queste speculazioni, la verità è che nell’arco temporale su cui è incentrato questo articolo, solo nei due casi appena esposti la Suprema ha escluso dalla sua conoscenza lo studio di un delitto di una minorenne, invocando l’eccezione di incompetenza. Al contrario, una volta promulgata l’Istruzione *Crimen Sollicitationis*, il Sant’Uffizio espande rapidamente la propria competenza ai delitti sessuali commessi da chierici a danno di donne in

<sup>52</sup> Feliciano Gargiulo (1896-1977), domenicano italiano. Tra il 1941 e il 1956 è stato socio del padre commissario. Nel suo istituto svolge vari ministeri, soprattutto legati alla predicazione e alla direzione spirituale.

<sup>53</sup> DDF, 88/1954, doc. 8.

<sup>54</sup> DDF, 88/1954, doc. 9.

<sup>55</sup> DDF, 88/1954, doc. 10.

<sup>56</sup> DDF, 88/1954, doc. 11.

età puberale.<sup>57</sup> Lo stesso discorso va replicato per quanto riguarda i dubbi sulla competenza delle Congregazioni Romane. Nel corso degli anni i vari Dicasteri (Congregazione Concistoriale,<sup>58</sup> della Disciplina dei Sacramenti,<sup>59</sup> ecc.) hanno infatti trasmesso in modo accurato e immediato i casi in cui si sospetta l'esistenza di un delitto contro i minori.

Come indicato, il Sant'Uffizio fa rientrare nella sua giurisdizione non solo i delitti che coinvolgono le bambine di età inferiore ai dodici anni, ma anche quelli a sfondo sessuale perpetrati dal clero nei confronti di donne di età superiore.

Il 30 luglio 1932, la Regia Procura d'Italia informa un Vescovo, ai sensi dell'art. 8 della legge sul Concordato, che su un sacerdote della sua diocesi pende una denuncia per atti osceni nei confronti di otto ragazze, tutte di età inferiore ai sedici anni ma superiore a dodici.<sup>60</sup> Il Sant'Uffizio si dichiara competente riguardo a questi delitti. Il dossier in oggetto solleva due questioni interessanti: 1) determina l'avvio del processo di estensione della competenza del Tribunale che, come accertato dai documenti rinvenuti, non subirà mutazione alcuna nel tempo; 2) indica una prassi secondo la quale, nel definire la propria giurisdizione, la Suprema non si preoccupa molto di stabilire con precisione l'età delle vittime per consentire o meno il suo intervento. È sufficiente che l'autorità, ecclesiastica o laica, comunichi che nel caso concreto sono coinvolte impubere o minorenni per sottoporre la questione alla sua competenza.<sup>61</sup> Questa procedura sarà ripetuta negli anni, divenendo frequente la pratica di giudicare bambine impuberi insieme a ragazze che hanno raggiunto la pubertà.<sup>62</sup> Il criterio verrà contestato formalmente dalla difesa dell'imputato in una sola occasione, di seguito illustrata.

Si tratta di un caso di recidiva.<sup>63</sup> Nel 1924, un sacerdote dell'Europa orientale è condannato sia in foro civile che in quello ecclesiastico per gravi atti libidinosi nei riguardi di quattro ragazze di età compresa tra gli otto e gli undici anni. Nel 1938, il sacerdote viene nuovamente denunciato per atti osceni a danno di due giovani pubere. In questo caso sarà formalmente sollevata la questione della competenza o meno del Sant'Uffizio. Nel suo parere il Promotore di giustizia, Giuseppe Latini,<sup>64</sup> sosterrà che si tratta di fatti molto

<sup>57</sup> Ad esempio, il Sant'Uffizio procede nei casi in cui nelle denunce si sostiene che le ragazze hanno più di dodici anni: DDF, 736/1935, doc. 1; 1205/1935, doc. 3; 4443/1935, doc. 1-3; 517/1948, doc. 2; 523/1949, doc. 2; 346/1950, doc. 1; 260/1950, doc. 1; 262/1950, doc. 1; 627/1952, doc. 11; 372/1953, doc. 3; 100/1961, Appunto per Sua Eminenza il Sig. Card. Segretario per ripresentare il caso in Udienza al SANTO PADRE; 430/1961, doc. 2.

<sup>58</sup> DDF, 247/1935.

<sup>59</sup> DDF, 391/1944.

<sup>60</sup> DDF, 2395/1933, doc. 1.

<sup>61</sup> Ad esempio: DDF, 2810/1935, doc. 1; 162/1937; 129/1939; 391/1944; 85/1963; 820/1964.

<sup>62</sup> Ad esempio: DDF, 2122/1930; 470/1934, doc. 1; 736/1935 doc. 5; 4443/1935, doc. 1-3; 370/1941, doc. 1.

<sup>63</sup> DDF, 282/1926.

<sup>64</sup> Giuseppe Latini (1857-1938). Ordinato sacerdote nel 1858. Entra a far parte del Sant'Uf-

gravi anche per la recidiva. Il Latini reputa necessario avviare un processo per la riduzione del chierico allo stato laicale, essendosi questi dimostrato incorreggibile, e precisa che, sebbene per l'età delle ragazze il delitto non rientra nella competenza della Suprema, esso deve essere in ogni caso trattato proprio in virtù dalla connessione della materia. In un primo momento la feria IV non si esprime al riguardo e dispone che l'Ordinario proceda «ad normam Instructionis S.O. usque sententiam exclusive», riservandosi la risoluzione definitiva della causa.<sup>65</sup> Nel momento della presentazione delle proprie osservazioni, il difensore dell'accusato sottolinea che il caso non è soggetto a decisione alcuna, in quanto la Congregazione è incompetente. Inoltre, provato in atti che le vittime non versano in età prepuberale, secondo il can. 88 § 2 CIC 17,<sup>66</sup> presenta una formale eccezione di incompetenza. La feria IV non si pronuncia sull'eventuale incompetenza (la stessa cosa fa la Consulta), ma condanna il chierico, riconoscendo così implicitamente la competenza del Sant'Uffizio per i delitti in cui sono coinvolte giovane pubbere.<sup>67</sup>

Nei documenti analizzati si ravvisa una certa tendenza del Sant'Uffizio e dei vari soggetti coinvolti nelle cause *de corruptio* nel considerare l'età prevista dal can. 2359 § 2 CIC 17, cioè i sedici anni,<sup>68</sup> come criterio orientativo per determinare la competenza della Congregazione nei confronti dei minori che sono vittime di un delitto sessuale commesso da un chierico.

Allo stesso tempo, dal materiale documentario si evince che il criterio dell'età indicata nel can. c. 2359 § 2 CIC 17 non può essere considerato come limite assoluto. Ad esempio, nel caso di un religioso jugoslavo (1938) che chiede la dispensa dall'irregolarità e dall'infamia in cui è incorso per un delitto *de corruptio*, l'oratore fonda la sua richiesta sul fatto che la vittima avrebbe compiuto sedici anni nei quattro o cinque mesi successivi. Questo significa che l'oratore invoca il ridotto arco temporale per raggiungere l'età prevista al c. 2359 § 2 CIC 17 come attenuante che autorizzerebbe alla concessione

fizio nel 1885 come segretario particolare del Cardinale Giuseppe D'Annibale. Ha ricoperto diversi incarichi nella Suprema ed in altri dicasteri della Curia Romana. Fu professore di diritto penale per la parte civile all'Apollinare. Cfr. C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II, Milano, Giuffrè, p. 1191.

<sup>65</sup> DDF, 282/1926, Relazione I, ottobre 1939, p. 7.

<sup>66</sup> DDF, 282/1926, Relazione I, ottobre 1939, p. 1. Aggiunge il difensore: «È vero che le avventure che si attribuiscono al S. sono tristi ma in fin dei conti egli avrebbe avuto a che fare con donne libere e atte al matrimonio (c. 1067), avrebbe cioè commesso un delitto non certo più grave di quello che commette chi pecca con donne coniugate o religiose o consanguinei. Eppure, nessuno pensa che la gravità dell'adulterio, del sacrilegio, dell'incesto conferisca speciale competenza al SO» DDF, 282/1926, Relazione II, Ottobre 1939, Osservazioni dell'Avv. dei rei, p. 2.

<sup>67</sup> DDF, 282/1926, doc. 82.

<sup>68</sup> DDF, 73/1948, doc. 1; 282/1926, Relazione I, Ottobre 1939, p. 2; 162/1937, 38,1.

della grazia richiesta, ma non protesta sull'incompetenza del Tribunale.<sup>69</sup> Il dato interessante è che la Congregazione ammette lo studio del caso e si pronuncia sullo stesso, nonostante consti con certezza che la vittima ha diciassette anni. Questo caso esemplificativo consente di affermare che il Sant'Uffizio non nega la tutela della sua competenza nei casi di violenza sessuale subita da qualunque donna minorenne, per la quale il termine di tutela della vittima è esteso a ventuno anni secondo il c. 88 § 1 CIC 17. Vari sono i fascicoli in cui si rileva l'intervento del Sant'Uffizio nel caso in cui la donna-vittima ha più di sedici anni.<sup>70</sup> Una situazione del tutto eccezionale è rappresentata in un fascicolo avviato nel 1950 sulla base di una denuncia sporta da un giornale, che accusa sacerdoti e religiosi di essere coinvolti nello stupro di una donna di trent'anni. Il Sant'Uffizio, nonostante l'età della vittima, si fa carico del caso e dispone vari provvedimenti fino a che non risulti, con inconfondibile certezza, che gli ecclesiastici sono del tutto estranei al fatto.<sup>71</sup>

La prassi descritta funge da bilanciere alla tutela affidata al Sant'Uffizio delle minorenni vittime di delitti sessuali commessi dal clero. Questa particolare tutela aveva subito una sorta di scompenso nell'Istruzione del 1922. Ora, la giurisdizione della Congregazione, *de facto*, se estende ai minori di entrambi i sessi. Il criterio, però, presenta i suoi limiti poiché la competenza per questi delitti in prima istanza spetta agli Ordinari del luogo, soggetti alla norma positiva. Non va tuttavia sottaciuto che sono gli stessi Vescovi e i Superiori religiosi a deferire alla Suprema i casi in cui sono coinvolte vittime che hanno superato l'età legale e che, spesso, gli Ordinari dichiarano la sospensione del sacerdote *ad cautelam*.

##### 5. LA VALUTAZIONE DEL DELITTO

I documenti oggetto del presente studio fungono anche da testimonianza delle reazioni e delle valutazioni di diversi attori di fronte alle condotte criminose analizzate. In essi sono incluse le manifestazioni della Congregazione nelle quali è segnalato che «Il caso è certamente molto grave e sarebbe bene che si provvedesse presto»,<sup>72</sup> ossia che si tratta di una «Denunzia veramente penosa non tanto per la gravità dei fatti incriminati quanto per la qualità delle persone (bambine dagli 8 ai 14 anni)».<sup>73</sup>

Date le caratteristiche del delitto, l'autorità ecclesiastica è consapevole della necessità di avviare un'accurata indagine (anche inviando un funzio-

<sup>69</sup> DDF, 162/1937, doc. 38.2.

<sup>70</sup> Ad esempio, in molti casi le vittime hanno già compiuto i sedici anni di età (DDF, 346/1950, doc.1; 48/1964, doc. 6). In DDF, 162/1937 e 48/1964, le vittime hanno diciassette anni. In DDF, 648/1952 la vittima ha già compiuto diciotto anni.

<sup>71</sup> DDF, 491/1950, doc. 4.

<sup>72</sup> DDF, 2397/1935, doc. 12.

<sup>73</sup> DDF, 1205/1935, doc. 3, Parere del promotore di giustizia del 17 aprile 1935.

nario del Sant’Uffizio a svolgerla di persona)<sup>74</sup> per provare efficacemente il fatto, nonché per tutelare adeguatamente la fama dell’imputato<sup>75</sup> e superare ogni contraddizione. In alcuni casi la Suprema avverte l’Ordinario della necessità che «l’autorità ecclesiastica non rimanga indifferente di fronte ad caso tanto grave, e prenda quindi gli opportuni provvedimenti».<sup>76</sup> Ciò è previsto nell’Istruzione del 1922, dove si osserva che negli interrogatori degli imputati svolti presso il Sant’Uffizio per chiedere se: «È lecito a un confessore macchiarsi di quello che la Chiesa chiama ‘crimen pessimum’(corruptio) e scandalizzare tante anime Innocenti?».<sup>77</sup> Gli imputati in genere negano le accuse contro di loro, disapprovando tale comportamento. Ad esempio, in un caso del 1941 un imputato esordisce: «mi ripugna a pensarla».<sup>78</sup>

Gli Ordinari si fanno carico anche dei casi estremamente dolorosi,<sup>79</sup> specificando che la mancanza di vocazioni non è una scusa per escludere il sacerdote colpevole dalla cura pastorale.<sup>80</sup> L’autorità ecclesiastica locale può anche chiedere al Sant’Uffizio una pena esemplare, come la privazione dell’abito ecclesiastico,<sup>81</sup> «ciò a salutare ammonimento per il Clero, ed a riparazione efficace dello scandalo fra il popolo»,<sup>82</sup> e precisa che in questi casi, subito dopo la ricezione della denuncia, «è necessario procedere nei suoi confronti [del sacerdote] col massimo rigore a norma dei S. Canoni».<sup>83</sup>

Nel caso di un delitto commesso fuori del luogo di residenza del sacerdote, il Vescovo che ha ricevuto le denunce da parte delle vittime ne dà comunicazione all’Ordinario di incardinazione:

Dalla lettura dei verbali l’Eccellenza Vostra si renderà conto della gravità e continuità dello scandalo, e mai come in simili casi si avverte tutto il peso delle nostre responsabilità di pastori d’anime di fronte alle occulte insidie dei lupi rapaci.<sup>84</sup>

Anche il clero è consapevole della gravità del delitto *de corruptio*. In un caso del 1950 un vasto gruppo di sacerdoti della diocesi si lamenta che Il Segretario di S.E. sta già manovrando per indurre l’arcivescovo a provvedere in diocesi il disgraziato, di altro beneficio parrocchiale in tutta la diocesi il fermento è vastissimo.

Supplichiamo pertanto V.E. di intervenire per l’onore della chiesa e perché i Canoni siano osservati anche dai vescovi.

<sup>74</sup> DDF, 370/1941.

<sup>75</sup> «Trattandosi di accuse di natura gravissima, ho voluto, per vie discrete e confidenziali, interrogare persone di diversa tendenza politica, religiosi e laici, amici o meno del Rev. L.» DDF, 4443/1935, Rapporto del Nunzio del 23 ottobre 1936.

<sup>76</sup> DDF, 257/1935, doc. 5.

<sup>77</sup> DDF, 736/1935, doc. 5, *Instructio, Formula P.*

<sup>78</sup> DDF, 220/1941, 8.

<sup>79</sup> DDF, 349/1947, doc. 1.

<sup>80</sup> DDF, 2395/1933, doc. 4.

<sup>81</sup> can. 2298, nn. 9<sup>o</sup>, 11<sup>o</sup>, CIC 17.

<sup>82</sup> DDF, 1655/1934, doc. 1.

<sup>83</sup> DDF, 517/1948, doc. 2.

<sup>84</sup> DDF, 627/1952, doc. 11.

La lettera è indirizzata alla Congregazione Concistoriale che la trasmetterà per competenza al Sant’Uffizio. Il Vescovo, dopo essere stato consultato, assicura la mancata concessione di benefici al chierico in questione.<sup>85</sup>

Una sintesi del giudizio che l’autorità ecclesiastica del tempo fa su questo delitto è offerta nel 1937 dall’allora Promotore di giustizia Giuseppe Latini:

Or tutto questo, a prescindere anche dall’abuso della confessione a cui si accenna nelle deposizioni precedenti, [il caso] è di piena spettanza di questo Supremo Sacro Tribunale, ed è per natura sua gravissimo, più gravi anche della sollecitazione ad turpia in confessione, perché se in questa si aggiunge al fatto principale la profanazione del Sacramento, nel caso presente vi si aggiunge la profanazione del corpuculo di una innocente bambina, diventato col santo Battesimo templum Domini et habitaculum Spiritus Sancti con conseguenze incalcolabili per il divenire spirituale e (dirò anche) temporale della povera vittima. È il turbo maledetto che sfronda lucis ipso in limine nascentes rosas.<sup>86</sup>

Gli esempi fatti testimoniano che il delitto *de corruptio* è considerato di particolare gravità in ambito ecclesiastico. La promulgazione dell’Istruzione *Crimen Sollicitationis* cerca di reprimere i delitti sessuali commessi dal confessore, questa è stata l’intenzione originaria del legislatore. Con il passare degli anni si osserva nei documenti conservati in archivio una crescente preoccupazione per la conseguente repressione sia del crimine *de pessimo* sia di quello *de corruptio*. Per quest’ultimo delitto, i casi trattati dal Sant’Uffizio crescono particolarmente intorno all’anno 1950 per poi cominciare a diminuire, come gli altri reati, verso la metà del decennio. Questo nota come cambia il modo di considerare il crimine nel tempo.

#### 6. IL CAMBIAMENTO DI PARADIGMA

Un esempio del summenzionato cambiamento è dato da un fascicolo del 1937 che, protraendosi per più di due decenni, è testimonianza di evoluzione nella materia.

Nel 1935, un religioso dell’Europa dell’Est viene condannato a cinque anni di carcere da un tribunale civile, che lo riconosce colpevole dello stupro di una giovane donna. A causa di un’amnistia, la pena è poi ridotta a due anni. Dopo la sospensione *a divinis* del religioso da parte del Vescovo, nel giugno 1938 il Sant’Uffizio decreta: «Ne rehabilitetur inconsulto SO». Il religioso ha già precedenti, poiché è stato denunciato per sollecitazione per fatti acca-

<sup>85</sup> DDF, 262/1950, doc. 6-8. Nel fascicolo si indaga sul caso di un sacerdote che, oltre a ricevere una sanzione canonica, è stato condannato civilmente al carcere. Scontato in carcere, pare fosse intenzione di qualche funzionario diocesano reintegrarlo nel ministero parrocchiale. Dal fascicolo non risulta che sia stato riabilitato.

<sup>86</sup> DDF, 2397/1935, doc. 53.

duti tra il 1925 e il 1926. In considerazione della gravità di quanto accaduto, nel dicembre 1939, allo stesso religioso viene concessa la riduzione allo stato laicale.<sup>87</sup> Il rescritto include la clausola «*sine spe readmissionis ad statum clericalem*».<sup>88</sup>

Nel 1954, il Vescovo del domicilio del condannato chiede la di lui riammissione allo stato clericale, affermando che sono trascorsi più di venticinque anni dai fatti e che il reo risiede nella sua diocesi da un decennio. Il Presule attesta inoltre la vita di pietà che il soggetto interessato conduce da laico, oltre alla sincerità di intenti e conversione e specifica che non vi è pericolo di scandalo per il tempo trascorso, poiché i fatti sono avvenuti in un luogo lontano dall'attuale indirizzo di domicilio del reo. Un'altra segnalazione del Vescovo riguarda la carenza di sacerdoti nella sua diocesi e, per tale ragione, Egli si dichiara disposto ad incardinare l'*ex religioso*.<sup>89</sup> La richiesta del Presule non trova riscontro alcuno ma, ciononostante, Egli insiste sulla cosa (12.10.1954).<sup>90</sup> A dare una risposta al caso sarà poi la Congregazione dei Religiosi che, avuta notizia della petizione del Vescovo (così come la Congregazione del Concistoriale), nel febbraio 1955, trasmette per competenza il caso al Sant'Uffizio, che predispone l'emanazione di un parere (2.4.1955)<sup>91</sup> da parte del consultore Carlo Balić.<sup>92</sup>

Balić, nel suo voto, dopo un breve riassunto della vita e dei fatti imputati al reo, analizza gli argomenti esposti dal Vescovo, pervenendo alla conclusione che essi non sono sufficienti per poter concedere la grazia richiesta, soprattutto se si tiene conto della natura e del carattere del sacerdote, dello scandalo da lui provocato e di quello che potrebbe provocare la sua riammissione nel clero. Il consultore ricorda le relazioni del Superiore del 1936, nelle quali ad essere denunciato è il comportamento scorretto del delinquente con i giovani, oltre alle varie segnalazioni pervenute sull'eventuale commissione del delitto di sollecitazione per la natura delle domande poste dal sacerdote. Inoltre, il perito rileva che l'imputato riconosce l'inclinazione peccaminosa, e con giudizio realistico aggiunge: «*quandam morbosam sexualem inclinationem adesse, quae tam faciliter non destruitur!*». Nel caso di specie, il Vescovo richiedente aggiunge che l'*ex religioso* si accosta ai sacramenti e si comunica frequentemente. Balić sottolinea che il condannato

<sup>87</sup> DDF, Relazione 162/1937, ottobre '59.

<sup>88</sup> DDF, 162/1937, doc. 39.

<sup>89</sup> DDF, 162/1937, doc. 39.

<sup>90</sup> DDF, 162/1937, doc. 41.

<sup>91</sup> DDF, 162/1937, doc. 44.

<sup>92</sup> Carlo Balić (1899-1977) Professo nell'Ordine dei Frati Minori di origine croata. Consultore del Sant'Uffizio, rettore del Pontificio Ateneo Antonianum e fondatore della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Fa parte della commissione pontificia incaricata alla stesura della costituzione *Munificentissimus Deus* (1950). È anche stato esperto del Concilio Vaticano II. Cfr. P. Carlo Balic. *Profilo. Impressioni. Ricordi*, a cura di P. Melada, D. Aracic, Roma, Tipografia Rotatori, 1978.

ha osservato questa pratica anche quando ha commesso i crimini che sono stati provati e che lui stesso ha confessato. Il consultore mette in rilievo anche la consolidata pratica delittuosa del sacerdote e la sua attitudine criminale reiterata nel tempo, e commenta che «*abnormalitatem quandam in ipsa natura infelicitis sacerdotis ostendunt*».

In relazione al crimine di stupro di una minore che avvia il fascicolo, il reo precisa, a titolo di attenuante, che la giovane ha acconsentito all'atto sessuale. Balić risponde che, anche ammesso che la giovane avesse accondisceso, la cosa non è rilevante per i fatti discussi, poiché ciò che deve essere valutato per determinare la responsabilità penale e l'eventuale concessione della grazia è che il condannato fosse religioso e cappellano della parrocchia di residenza della vittima. Pertanto, il religioso non solo ha mostrato imprudenza ma ha anche agito con malizia quando ha commesso liberamente e volontariamente un grave peccato di copula carnale con un giovane minorenne della sua parrocchia. Balić conclude il suo voto indicando il pericolo di scandalo, cosa che il Vescovo richiedente nega. Il consultore afferma che in un Paese di matrice sovietica e politicamente instabile, le autorità civili si sarebbero facilmente accanite sul caso per poter attaccare la Chiesa. L'esperto contesta infine anche il principio su cui si basa il Vescovo per invocare la grazia e, a tal proposito, ammonisce: «*melius esse habere etiam corruptum sacerdotem in parroecia quam nullum sacerdotem, implevit propriam diocesim sacerdotibus ex Ordinibus Religiosis demissis, ad detrimentum et fidei et Ecclesiae*». Balić conclude asserendo che non è conveniente «(minime EXPEDIRE)» accettare la richiesta: «*Aliis verbis; "IN DECISIS" Romae die Paschatis 1955*».⁹³

Il 25 maggio 1955, i Cardinali confermano alla feria iv il parere del consultore e così il Sant'Uffizio resta *in decisio*.⁹⁴ Questo però non desta scoraggiamento nel Vescovo richiedente, che alla fine dello stesso anno insiste con la sua richiesta,<sup>⁹⁵</sup> di fronte alla quale la Congregazione rimane comunque *in decisio*.⁹⁶

Alcuni anni dopo, precisamente il 21 settembre 1959, un Vescovo del nord Italia intercede per il condannato. Questo Presule scrive alla Segretaria del Papa chiedendo di valutare la possibilità di presentare al Pontefice la richiesta di riammissione, o quanto meno di concedere al reo la sola autorizzazione a celebrare all'interno di una casa religiosa.<sup>⁹⁷</sup> La richiesta perviene al Sant'Uffizio con una nota aggiunta indicando che è desiderio del Santo Padre che la documentazione «venisse esaminata bene – più contento direi se, d'accordo con l'ordinario», si possa concedere «un atto di clemenza». In

<sup>⁹³</sup> DDF, 162/1937, doc. 45.

<sup>⁹⁴</sup> DDF, 162/1937, doc. 46.

<sup>⁹⁵</sup> DDF, 162/1937, doc. 48.

<sup>⁹⁶</sup> DDF, 162/1937, doc. 48.

<sup>⁹⁷</sup> DDF, 162/1937, doc. 49.

<sup>⁹⁸</sup> DDF, 162/1937, docs. 51-52.

calce nella lettera c'è una nota manoscritta che dice: «Visto che lo stesso S. Padre desidera fare atto di clemenza». <sup>98</sup> Così, alla feria IV del 28 ottobre 1959, i Cardinali decretano: «Pro gratia preces (Missa a intra septa) ad annum». Questa delibera, secondo la prassi, è approvata dal Papa il 30 ottobre 1959.<sup>99</sup> Successivamente, l'Ordinario che ha inizialmente chiesto la reintegrazione del sacerdote invoca, a norma del can. 212§ 2, CIC 17, l'incardinazione del chierico nella sua diocesi, concessa il 15 gennaio 1960.<sup>100</sup> Nello stesso anno perviene al Sant'Uffizio una sequenza di domande per il rinnovo della licenza, che viene gradualmente estesa fino a cinque anni. Infine, il 1º settembre 1973, il congresso particolare della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede concede al sacerdote l'autorizzazione a celebrare la Messa senza limitazioni e autorizza l'Ordinario, qualora lo ritenga opportuno, a riabilitare l'oratore anche alle confessioni, sempre che ciò non costituisca scandalo. Si conclude così il fascicolo avviato nel 1937.<sup>101</sup>

Come già detto, il caso in esempio è atto a dimostrare la variazione nella valutazione del delitto *de corruptio*. Il fascicolo analizzato assume un aspetto simbolico per gli altri casi di delitti di questa natura istruiti presso il Sant'Uffizio. In particolare, dalle testimonianze citate al paragrafo precedente emerge che fino alla metà degli anni Cinquanta l'attenzione è rivolta alla gravità del fatto e alla condizione della vittima. A partire dalla data indicata si osserva che gradatamente l'interesse ed i criteri valutativi per l'applicazione della pena e l'eventuale riabilitazione all'esercizio del ministero sacerdotale sono conferiti alla considerazione del reo in danno della vittima e delle conseguenze da essa subite.

Il caso analizzato è di per sé eccezionale. Nel periodo studiato la riduzione allo stato laicale viene raramente decretata (i casi più gravi sono in genere sanzionati con la pena della sospensione *a divinis*); inoltre, si tratta della reintegrazione al ministero dopo la riduzione allo stato laicale, anche questo di natura del tutto straordinario. Tuttavia, il caso analizzato desta particolare interesse, perché può essere considerato come spartiacque della prassi repressiva del crimine di corruzione di impuberi previsto dall'Istruzione del 1922.

Nel suddetto caso si percepisce chiaramente come in quel preciso momento storico cominciano ad essere messi da parte i criteri severi e austeri che il Sant'Uffizio aveva fino ad allora osservato. Questi criteri sono chiaramente espressi nel voto del consultore Balić. Nella sua valutazione il perito tiene conto della situazione generale del caso con tutti i suoi elementi: la difficoltà di modificare le inclinazioni devianti del sacerdote, i suoi precedenti, le denunce per sollecitazione, l'effettiva commissione del delitto *di corruptio*,

<sup>98</sup> DDF, 162/1937, doc. 50.

<sup>100</sup> DDF, 162/1937, docs. 58-59.

<sup>99</sup> DDF, 162/1937, doc. 54.

<sup>101</sup> DDF, 162/1937, s/f.

la confessione del reo e la condanna civile e canonica. A ciò aggiunge realisticamente l'inevitabile scandalo. Di fronte a questi criteri oggettivi nel caso in oggetto si collocano quelli soggettivi: la sincerità della richiesta del reo e la sua eventuale conversione e la clemenza, interpretata come perdono del condannato. In altre parole, ci si allontana dai criteri puramente giuridici.

Questa concezione trova maggiore forza se si osserva il comportamento assunto da alcuni Ordinari nello stesso periodo nei confronti delle indicazioni e istruzioni del Sant'Uffizio, che cominciano a non essere osservate<sup>102</sup> e ad essere messe in discussione;<sup>103</sup> in alcuni casi i Presuli ritengono opportuno escludere l'applicazione della pena invocando lo spirito conciliare.<sup>104</sup> Questa situazione chiaramente non era presente prima. Tutti gli elementi raccolti ci permettono di comprendere il cambiamento di paradigma nel trattamento dei casi *de corruptio* ed il ruolo che svolgeva il Sant'Uffizio in questi processi.

## 7. CONSIDERAZIONI FINALI

A conclusione di questa ricerca è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istruzione *Crimen Sollicitationis* è stata effettivamente applicata per la repressione del delitto di corruzione degli impuberi da parte di un chierico, nonché per gli altri delitti ivi contemplati. Va inoltre sottolineato che si tratta di una norma nota a tutti gli Ordinari, e non soltanto a quelli di origine italiana o europea,<sup>105</sup> i quali hanno anche proposto modifiche inerenti al testo legislativo.<sup>106</sup> Per il delitto *de corruptio* solo in un caso emerge l'ignoranza

<sup>102</sup> DDF, 264/1957.

<sup>103</sup> DDF, 583/1955. Questo caso è particolarmente significativo. Si tratta di un prete accusato di aver toccato in modo impudico una ragazza. Aperto il processo in sede diocesana, i fatti sono provati. Il Vescovo, portando il caso all'attenzione del Sant'Uffizio, chiede (19-01-1956) che non sia applicata una pena severa e che venga fatto solo un pesante ammonimento all'accusato, poiché ha bisogno di lui per coprire una parrocchia (doc. 5). La Congregazione non accetta le richieste del prelato e infligge una severa pena al chierico. All'atto della notifica, il Vescovo si sente autorizzato a rimproverare alla Suprema il fatto che nella sua diocesi ci sono già tre sacerdoti sui quali non può contare perché sanzionati dalla Congregazione, e aggiunge: «anche il vescovo dovrebbe poter almeno qualche volta aprire interamente l'animo su tutte le difficoltà, che sono così disparate e sulle quali si sente il bisogno di un indirizzo generale, che non può venirci dalle Sacre Congregazioni singolarmente prese» (doc. 12).

<sup>104</sup> Nel 1966 un Vescovo scriveva al Sant'Uffizio: «“per l'aura conciliare che ci circonda”, ho voluto circoscrivere l'episodio ad una determinazione di paterna clemenza, evitando la rigidità dell'applicazione della legge del S. Uffizio» (DDF, 1565/1965, doc. 5).

<sup>105</sup> Ad esempio, nel 1954, due Vescovi colombiani muovono una contestazione, in base all'Istruzione, su una complessa questione di competenza (DDF, 379/1938, doc. 17-18.21).

<sup>106</sup> In un caso dell'Europa orientale, nella sua relazione finale l'istruttore propone: «Giuramento e diligenze non sembrarono opportune, attesa l'età tenera delle testi, e per conseguenza anche alle mamme non sembrava il caso. In questo verrei anche un suggerimento di modifica nell'Istruzione del S. Ufficio, nel senso, che per i casi artt. 71-73 ci vorrebbe una

della normativa applicabile, sebbene l'Ordinario demandi poi la questione al Sant'Uffizio, chiedendo istruzioni.<sup>107</sup> Questa norma, inoltre, modifica il can. 2359 § 2 CIC 17, poiché alcuni delitti ivi contemplati passeranno alla competenza esclusiva del Sant'Uffizio. In seguito alle innovazioni legislative del 1922, i delitti sessuali di competenza del Sant'Uffizio saranno disciplinati dall'Istruzione *Crimen Sollicitationis*, mentre il predetto canone troverà applicazione soltanto nell'ambito della giustizia ecclesiastica ordinaria.

La particolare tutela della Suprema non si limita agli impuberi, bensì si estende a tutti i minori vittime di crimini sessuali commessi dal clero. Nel caso dei maschi la tutela si espande con la configurazione del delitto *de pessimo*, invece, per le donne l'estensione è *de facto* riconducibile alla competenza del Tribunale.

A metà degli anni '50 i documenti testimoniano il progressivo allontanamento dalla rigida valutazione del delitto *de corruptio* unitamente all'abbandono dei criteri tecnico-giuridici, fino a quel momento vigenti, in favore della situazione soggettiva del chierico. Questo comportamento è in linea con le correnti che all'interno della Chiesa si oppongono al diritto<sup>108</sup> e che già in quegli anni cominciano a farsi sentire. Parallelamente si conferma in questo periodo la diminuzione delle cause per il crimine oggetto di studio presentate presso la Suprema, che sono di fatto scomparse dopo il 1970.

In sintesi, ciò che principalmente emerge da questa ricerca è che gli atti del Sant'Uffizio testimoniano (a partire dal 1922 con l'inserimento di una specifica fattispecie) una concreta risposta canonica della Chiesa per reprimere i delitti sessuali commessi dai chierici a danno di minorenni. La punizione per questo crimine inizia a subire un processo di graduale affievolimento a metà degli anni '50 del secolo scorso fino a quasi scomparire del tutto pochi anni dopo che la Suprema è sostituita dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Spetterà a future indagini stabilire perché quest'ultimo sia avvenuto.

procedura appropriata e semplificata, essendo le circostanze della sollecitazione e del crimen pessimum tropo diverse». (Cfr. DDF, 317/1948, doc. 9). In un caso del 1953, si propongono modifiche in materia di religiosi per adeguare le disposizioni dell'Istruzione al Codice (cfr. DDF, 303/1953, doc. 3).

<sup>107</sup> Nel 1948 un Vescovo scrive: «l'ho sospeso a divinis ad nutum, l'ho invitato a dare immediatamente la dimissione del beneficio parrocchiale e l'ho inviato per un corso di esercizi spirituali». Chiarisce che: «In questo archivio segreto non ho trovato alcuna norma da seguire in casi di questo genere. Ho pensato pertanto di inviare a codesta S. Congregazione i risultati sommari delle prime diligenze eseguite: resto in attesa di eventuali istruzioni». (DDF, 517/1948, doc. 1).

<sup>108</sup> C. J. ERRAZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella chiesa per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 22-39.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Archivo Gomá, Documentos de la Guerra Civil*, vol. 8, a cura di A. Pazos, J. Andrés Gallego, Madrid, Editorial CSIC, 2001, 747 pp.
- BROVILLARD, R., *Bestialité*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, París, Librairie Letouzey et Ané, 1937, t. II, pp. 792-799.
- CABREROS DE ANTA, M., ALONSO LOBO, A., ALONSO MORÁN, S., *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, t. II, 912 pp.
- CASTELLI, F., *La Lex et ordo S. Congregationis S. Officii del 1911 e le edizioni del 1916 e del 1917*, «Rivista di Storia della Chiesa en Italia» 1 (2012), pp. 115-154.
- CHELODI, I., *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici<sup>4</sup>*, Trento, Libreria Moderna Editrice A. Ardesi, 1935, 191 pp.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ad exsequendam ecclesiasticam legem*, «AAS» 93 (2001), pp. 785-788.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, 61 pp.
- ERRAZURIZ, C. J., *Il diritto e la giustizia nella chiesa per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, 279 pp.
- FANTAPPIÈ, C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano, Giuffrè, 2008, 1285 pp.
- FASSANELLI, B., “Mentre vediamo che un falso misticismo va dilagando”. *Esperienze mistiche e pratiche devozionali nella serie archivistica del Sant’Uffizio Devotiones variæ (1912-1938)*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», n.s. 79 (gennaio-giugno 2011), pp. 113-138.
- FASSANELLI, B., *Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, 179 pp.
- GARCÍA BARBERENA, T., *Comentarios al Código de derecho Canónico*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, t. IV, 799 pp.
- GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, «AAS» XCIII (2001), II, pp. 737-739.
- LAVENIA, V., *Un’eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2015, 73 pp.
- NAZ, R., *Mineur*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, París, Librairie Letouzey et Ané, 1957, t. VI, pp. 881-882.
- NAZ, R., *Impuberté*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, París, Librairie Letouzey et Ané, 1965, t. VII, pp. 1261-1262.
- NAZ, R., *Tonsure*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, a cura di R. Naz, París, Librairie Letouzey et Ané, 1965, t. VII, pp. 1289-1293.
- P. Carlo Balic. *Profilo. Impressioni. Ricordi*, a cura di P. Melada, D. Aracic, Roma, Tipografia Rotatori, 1978, 312 pp.
- PAULO VI, *Motu proprio Integræ servandæ*, «AAS» 57 (1965), pp. 952-955.
- Pontificale romanum summorum pontificum jussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII. pont. max. recognitum et castigatum*, Ratisbonae, Neo Eboraci Cincinnatii, sumptibus, chartis et typis F. Pustet, 1891, 460 pp.

- PRÜMMER, D., *Manuale Theologiae moralis*, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae, Herder, 1960, t. II, 566 pp.
- SUPREMÆ S. CONGREGATIONIS S. OFFICCI, *Instructio. De modo procedendi in causis sollicitationis*, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1922.
- SUPREMÆ S. CONGREGATIONIS S. OFFICCI, *Instructio. De modo procedendi in causis sollicitationis*, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962.
- TERRÁNEO, S., *La instrucción Crimen sollicitationis (1922): La competencia del Santo Oficio en delitos de naturaleza sexual cometidos por clérigos*, «*Ius Canonicum*» 62 (diciembre 2022), pp. 799-836.
- TERRÁNEO, S., *Il Regolamento interno del Sant’Uffizio (1945)*, «*Rivista di Storia della Chiesa in Italia*» 1 (2023), pp. 139-160.
- WERNZ, F. X., VIDAL, P., *Ius Canonicum*, Roma, Aedes Universitatis Gregorianae, 1928, t. II, 811 pp.
- WERNZ, F. X., VIDAL, P., *Ius Canonicum*, Roma, Aedes Universitatis Gregorianae, 1937, t. VII, 613 pp.
- YANGUAS, A., *De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud*, «*Revista Española de Derecho Canónico*» 1 (1946), 2, pp. 427-439.